

Provincia di Biella

Rinnovo con subentro e variante di concessione preferenziale d'acqua sotterranea ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante un pozzo in Comune di Quaregna Cerreto, assentito alla "FILATURA BERTOGLIO Italo S.a.s." con D.D. n. 490 del 29.03.2021. PRAT. QUAREGNA11.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 490 del 29.03.2021
(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la ditta "Filatura Bertoglio Italo S.a.s." (c.f. 00273130021) - con sede legale in Via Boggio 5 – 13900 Biella specificata in premessa;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, ai sensi dell'art 21 del Regolamento Regionale 10/R/2003 - sottoscritto il 15.01.2021 dal Sig. Bertoglio Maurizio, legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi degli articoli 27 – 30 - 31 del Regolamento, il subentro con rinnovo e variante non sostanziale della concessione d'uso d'acqua pubblica, identificata come pratica provinciale Quaregna11 e avente C.U.R.: BI10166;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il corpo idrico GWB-P1 "Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";

all'art. 1: il prelievo di una portata massima di 1 l/s e media di 0,0158 l/s, pari ad un volume massimo annuo di metri cubi 500 d'acqua pubblica, tramite un pozzo, ubicato nel Comune di Quaregna Cerreto - in Via Marconi 99 e distinto al fg. 14 mapp. 188;

all'art. 2: l'uso Produzione beni e servizi;

all'art. 10: la durata della concessione, che è di 15 (quindici) anni, a partire dalla data del presente atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile
Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.138 di Rep. del 14 gennaio 2021

ART. 8. RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e della tutela del corpo idrico interessato, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o

quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato